

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.	Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
Dott.ssa Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 19.02.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

1. In data 23/08/07 la ricorrente ha versato sul suo c/c, aperto presso l'intermediario convenuto, un assegno di 960 euro tratto su altra banca, che le è stato erroneamente accreditato per un importo pari a 260 euro.

Conseguentemente, la cliente ha contestato all'intermediario l'erroneità dell'accredito, chiedendone la rettifica con numerosi solleciti telefonici e recandosi di persona presso i suoi sportelli (da ultimo nel giugno 2009).

L'intermediario, con lettera del 13/10/09 di risposta alle contestazioni della cliente, pur riconoscendo l'errore nella negoziazione dell'assegno, comunicava di non poter procedere alla rettifica dell'accredito, "essendo trascorso un periodo di 6 mesi e 15 gg dalla data di lavorazione dell'assegno".

Pertanto, il cliente ha presentato ricorso, nel quale riepiloga lo svolgimento dei fatti come sopra riportato e ribadisce la richiesta di rettifica dell'accredito nei termini sopra indicati.

L'intermediario resistente ha presentato controdeduzioni nelle quali dichiara di aver infine composto la vertenza, riconoscendo alla ricorrente la differenza



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

determinata dall'errore di scritturazione dell'assegno versato. Inoltre, ha trasmesso in allegato la dichiarazione scritta del ricorrente, nella quale quest'ultimo "conferma di aver ottenuto la sistemazione del disguido e di non aver ulteriore interesse al proseguimento del ricorso". Pertanto l'intermediario chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La ricorrente ha poi inviato direttamente alla Segreteria Tecnica dell'ABF una comunicazione nella quale richiede l'archiviazione del ricorso.

2. La banca convenuta ha accolto la domanda della ricorrente, sia pure dopo la presentazione del ricorso, chiedendo che sia disposta la cessazione della materia del contendere; da parte sua, la ricorrente, preso atto del rimborso disposto dalla banca, ha dichiarato di ritenere cessata la vertenza. Sussistono pertanto i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE